

# **COMUE DI PECETTO DI VALENZA**

## **Schema dei criteri**

**ART. 1**  
**(Finalità)**

il Comune di Pecetto di Valenza, al fine di sostenere i nuclei familiari o soggetti singoli, in particolare difficoltà economica, residenti nel territorio, concede contributi “una tantum” per far fronte ad uno stato di bisogno temporaneo.

**ART. 2**  
**(Limiti territoriali di intervento)**

I contributi sono destinati alle famiglie e ai soggetti residenti da almeno un anno nel Comune di Pecetto di Valenza e che alla data della presentazione della domanda, siano disoccupati o non dispongano di ammortizzatori sociali o ne dispongano in modo non sufficiente per la loro sussistenza e si trovino in particolare disagio economico e sociale.

**ART. 3**  
**(Limiti temporali di intervento)**

I contributi verranno concessi ai richiedenti che avranno presentato domanda su apposito modulo fornito dall'Ufficio servizi sociali e possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno in subordine alla disponibilità economica dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 4**  
**(Risorse)**

A tal fine il Comune di Pecetto di Valenza provvede allo stanziamento di una somma stabilita annualmente in sede di bilancio per soddisfare un congruo numero di richieste .

Il Comune ha comunque facoltà, nel corso di ciascun esercizio, di aumentare lo stanziamento previsto oppure di diminuire lo stesso.

**ART. 5**  
**(Tipologia e modalità degli interventi)**

Ogni contributo non potrà superare l'importo di Euro 200,00 salvo che ci siano situazioni di particolare necessità ( spese mediche eccezionali, sfratti per finita locazione ecc..), previa istruttoria del caso.

I contributi erogabili sono di tipo “una tantum” e “straordinari”. In caso di parità di condizioni si applicherà il criterio proporzionale.

Il contributo “una tantum annuale” è erogato in forma diretta o bonifico nella misura massima di € 200,00 per famiglia, anche attraverso:

- buoni spesa per acquisto di beni di prima necessità;
- buoni spesa per acquisto farmaci;

**ART. 6**  
**(concessione dei contributi)**

Il Comune concede, sulla base di presentazione di apposita domanda e la concessione del contributo è sempre subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione concedente dello stato di effettiva necessità.

Il contributo viene concesso “una tantum” e non è ripetibile nel corso dell'anno.

**ART. 7**  
**(Aventi diritto e condizioni)**

1. Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nel Comune che si trovino in particolare stato d'indigenza economica per cause non imputabili alla loro volontà;
2. Nuclei familiari numerosi in stato di disagio economico;
3. Anziani ultrasettantenni in stato di disagio economico;
4. I nuclei e i soggetti che hanno una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a € 10.000,00 non proprietari o comproprietari di beni immobili o titolare di altri diritti reali su beni immobili che producano reddito, ad eccezione dell'abitazione principale;
5. Possono accedere ai contributi anche gli stranieri residenti nel Comune da almeno un anno e che siano in possesso della carta di soggiorno; qualora sia in corso una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente essere in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo;

Le domande intese ad ottenere il contributo possono essere presentate dall'interessato, oppure da soggetto diverso avente titolo ai fini della presentazione, su apposito modulo fornito dall'Ufficio servizi sociali e possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno in subordine alla disponibilità economica dell'Amministrazione Comunale.

I contributi non potranno essere cumulati con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità. A tal fine i richiedenti dovranno espressamente dichiarare di non beneficiare di alcun contributo avente stessa natura.

Il Comune fornisce avviso della facoltà di ottenimento dei contributi mediante avviso permanente all'albo pretorio on line.

**ART. 8**  
**(Presentazione delle domande)**

Coloro che intendono usufruire dei contributi dovranno presentare istanza al Comune su apposito modulo fornito dall'ufficio competente allegando alla stessa idonea documentazione consistente in:

- o Fotocopia della carta d'identità e codice fiscale;
- o Fotocopia permesso di soggiorno e/o richiesta di rinnovo di tutti i componenti presenti nel nucleo familiare;
- o Attestazione ISEE valida per l'anno in corso, riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente, da richiedere ai CAAf convenzionati;
- o Documentazione ritenuta necessaria e utile ai fini della domanda stessa, volta a comprovare e attestare la situazione di bisogno.

L'omessa presentazione di taluno dei documenti di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda.

**ART. 9**  
**(Procedure)**

Le domande di contributo sono istruite a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.

**ART. 10**  
**(Attribuzione degli incentivi)**

Qualora la domanda sia ammissibile a contributo, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Sociali provvede ad assegnare al richiedente il contributo in ottemperanza ai seguenti criteri:

1. tutte le domande presentate dagli aventi diritto verranno accolte nel limite della disponibilità annua stabilita in sede di bilancio in base alla presentazione in ordine cronologico delle domande, a tale fine facendo fede la registrazione delle domande al Protocollo del Comune;
2. le domande eventualmente rimaste inevase per esaurimento dello stanziamento, verranno prioritariamente esaminate ed accolte, secondo lo stesso criterio cronologico, a seguito di

eventuale nuovo stanziamento, oppure, previa autorizzazione della Giunta Comunale e stanziamento di idoneo fondo, nell'anno successivo.

**ART. 11**

**(Erogazione dell'incentivo)**

L'incentivo verrà liquidato al beneficiario entro giorni trenta dalla richiesta.

**ART. 12**

**(Pubblicità)**

Del presente schema di criteri il Comune fornisce pubblicità con i mezzi ritenuti idonei.